



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Avviso di rettifica

Legge regionale 30 dicembre 2014 - n. 35 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015», pubblicato sul BURL n. 53 supplemento del 31 dicembre 2014 2

Legge regionale 27 gennaio 2015 - n. 1

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco 2

Supplemento n. 5 - Giovedì 29 gennaio 2015

Avviso di rettifica

Legge regionale 30 dicembre 2014 - n. 35 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015», pubblicato sul BURL n. 53 supplemento del 31 dicembre 2014

All'articolo 4, comma 2 della l.r. richiamata in oggetto, al posto di " l.r. 16/2007", si legga " l.r. 16/2004".

**Legge regionale 27 gennaio 2015 - n. 1
Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Finalità)**

1. I comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato «La Valletta Brianza».
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Perego e Rovagnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2
(Partecipazione)**

1. Nello statuto del nuovo comune deve essere previsto che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

**Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)**

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

**Art. 4
(Rimborso spese)**

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

**Art. 5
(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo» - programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.
2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

**Art. 6
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 gennaio 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/610 del 20 gennaio 2015)